

N. R.G. 13464/2013

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Filippo Lamanna	Presidente rel.
dott. Amina Simonetti	Giudice
dott. Irene Lupo	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa civile di primo grado promossa con ricorso in opposizione allo stato passivo ex artt. 98-99 R.D. 16 Marzo 1942 n. 267, rubricata al numero di ruolo sopra indicato e vertente

tra

ALFA SPA

Ex Parte Creditoris Srl
Servizio di Informazione Creditizia

RICORRENTE-OPPONENTE

e

Fallimento BETA S.r.l. (n. 86/2012), in persona del curatore

RESISTENTE

CONTUMACE

OGGETTO: opposizione allo stato passivo.

Ex Parte Creditoris Srl
Servizio di Informazione Creditizia

1. Con ricorso depositato in data 22.2.2013 la società ALFA S.p.A. ha proposto opposizione avverso lo stato passivo del fallimento della società BETA S.r.l. lamentando che la sua domanda di insinuazione al passivo sia stata accolta - per l'importo di Euro 107.612,74 - in via meramente chirografaria, anziché con il riconoscimento della prelazione ipotecaria che essa aveva richiesto, reputando il giudice delegato che l'ipoteca iscritta non si fosse consolidata e fosse quindi revocabile ex art. 67, comma 1, n. 4 IS., in quanto la decorrenza a ritroso del periodo di revocabilità avrebbe dovuto fissarsi nella data di pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento (deposito in cancelleria: 3.2.2012).

L'opponente critica tale opinione assumendo che, invece, la decorrenza del periodo sospetto avrebbe dovuto essere rapportata alla data di iscrizione della sentenza di fallimento nel Registro delle imprese (6.2.2012); da tale premessa discenderebbe che il periodo di revocabilità di sei mesi sarebbe già interamente decorso, così risultando consolidata l'ipoteca in quanto iscritta il 4.8.2011.

Il curatore del fallimento non si è costituito in causa.

Decorso il termine del 12.11.2013 fissato per il deposito di note conclusive, la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Come emerge dalla narrativa, il curatore del fallimento resistente non si è costituito in causa, benché il ricorso gli sia stato ritualmente notificato. Occorre conseguentemente procedere alla dichiarazione della sua contumacia, non essendo stata essa effettuata nella fase di trattazione del procedimento.

3. Nel merito reputa il Tribunale che la tesi prospettata dall'opponente sia fondata.

Vero è che le norme dettate dalla legge fallimentare in materia di inefficacia e revocabilità di atti fanno indistintamente riferimento ai fini dell'individuazione del *dies a quo* di decorrenza a ritroso del periodo sospetto, alla data della dichiarazione di fallimento, il che, nel vigore del testo originario di tale normativa, senza dubbio indicava la data di pubblicazione della sentenza, intendendosi per tale la data di deposito in cancelleria.

Tuttavia l'attuale testo dell'art. 16, comma 2, l.f., come risulta modificato a seguito delle recenti leggi di riforma, statuisce che l'efficacia verso i terzi della sentenza dichiarativa di fallimento comincia a decorrere dalla data della sua avvenuta iscrizione nel registro delle imprese (tanto che, conseguentemente, mentre il termine per il reclamo decorre per il debitore dalla data della notificazione della sentenza, per tutti gli altri interessati decorre, ai sensi dell'art. 18, comma 4, dalla data dell'iscrizione nel registro delle imprese).

Costituisce dunque regola generale quella, fissata dalla predetta norma, che distingue la data di decorso degli effetti della sentenza ora verso il fallito, ora verso i terzi.

Siccome non è dubbio che l'inefficacia degli atti per effetto di revocatoria incida sulla posizione dei terzi, già questo dovrebbe bastare per concluderne che, in tema di revocatoria, il periodo sospetto debba conteggiarsi a partire dalla iscrizione della sentenza di fallimento nel registro delle imprese.

Tale conclusione è peraltro avallata da altri riferimenti normativi inequivoci.

Primo fra tutti, l'art. 69-bis, comma 2, 1.fall., a tenore del *concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese*". È dunque testuale, da parte di tale disposizione, il riferimento ad una decorrenza che comincia dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese. In tal caso, il riferimento letterale è fatto, stante il regime di *consecutio*, alla pubblicazione della domanda di concordato, ma sarebbe incongruo che il medesimo principio non si applicasse anche in caso di sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata al di fuori del fenomeno della *consecutio*, essendo identici i presupposti di applicazione della regola d'inefficacia.

Seminai è da ritenere che l'art. 69-bis altro non faccia che dare applicazione, in parte *de qua*, al citato art. 16, laddove tale norma fissa in linea generale il principio di efficacia verso i terzi a partire dalla pubblicazione della sentenza di fallimento nel registro delle imprese.

Il legislatore ha peraltro mostrato di voler applicare coerentemente tale principio anche in ogni altro ambito in cui rilevi la posizione dei terzi.

Così per l'art. 168, comma 1, 1.fall.: *"Dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore"*. Il secondo periodo del comma terzo di tale norma soggiunge che: *"Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato"*.

L'art. 184, comma 1, suggella in via generale il medesimo principio con riferimento agli effetti della procedura di concordato preventivo globalmente intesa statuendo che: *"Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all'articolo 161. Tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso"*.

L'art. 182-bis, commi 2-6, statuisce a sua volta, quanto agli accordi di ristrutturazione dei debiti, dando coerente attuazione alla predetta regola che viene ripetuta tal quale in ciascuno dei suddetti commi per molteplici ma analoghe finalità, che:

"(...) L'accordo è pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione.

Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore, né acquisire titoli di prelazione se non concordati. Si applica l'articolo 168 secondo comma.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione. Il tribunale, decise le opposizioni, procede all'omologazione in camera di consiglio con decreto motivato.

Il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello ai sensi dell'art. 183, in quanto applicabile, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese.

S.

014 pubbl. il 23/01/2014

RG n. 13464/2013

Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive di cui al terzo comma può essere richiesto dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell'accordo di cui al presente articolo, depositando presso il tribunale competente ai sensi dell' articolo 9 la documentazione di cui all'articolo 161, primo e secondo comma, lettere a), b), c) e d) e una proposta di accordo corredata da una dichiarazione dell'imprenditore, avente valore di autocertificazione, attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e da una dichiarazione del professionista avente i requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), circa la idoneità della proposta, se accettata, ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare. L'istanza di sospensione di cui al presente comma è pubblicata nel registro delle imprese e produce l'effetto del divieto di inizio o prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari, nonché del divieto di acquisire titoli di prelazione, se non concordati, dalla pubblicazione (...)"

Tutte le suddette disposizioni normative integrano pertanto un quadro coerente ed univoco, in forza del quale può ormai ritenersi positivamente posto il principio secondo cui gli effetti delle procedure concorsuali verso i terzi possono prodursi solo a partire dalla data di iscrizione nel registro delle imprese degli atti da cui tali effetti derivano.

In materia di revocatoria ciò implica la decorrenza a ritroso del periodo sospetto a far tempo dalla data di iscrizione della sentenza dichiarativa di fallimento nel registro delle imprese, salvo il caso di *consecutio*, in cui il periodo sospetto retroagisce — come si è detto poc'anzi - alla data di iscrizione in tale registro del ricorso di ammissione al concordato.

Resta solo da aggiungere che questo stesso Tribunale ha già prospettato ed applicato coerentemente tale soluzione con un altro precedente emesso nella contigua materia dell'inefficacia dei pagamenti *ex art. 44 l.f.* (cfr. Tribunale di Milano 8 maggio 2012, n. 5309, in Banca dati de www.ilFallimentarista.it, DE JURE).

Alla luce delle precedenti considerazioni, e tenuto conto che, decorrendo a ritroso dalla data di iscrizione della sentenza di fallimento nel registro delle imprese, il periodo di revocabilità di 6 mesi applicabile *in caso* era già interamente decorso alla data di iscrizione dell'ipoteca, l'opposizione va accolta ed il credito insinuato va ammesso con prelazione ipotecaria, con il ricarico degli interessi endoconcorsuali decorrenti *ex art. 55 l.f.*

3. Quanto alle spese di lite, esse vanno equitativamente dichiarate non ripetibili al 50% a causa della sostanziale novità e complessità della questione; il residuo 50%, secondo soccombenza, va rifuso dal fallimento resistente in favore dell'opponente.

La relativa misura viene indicata direttamente, per brevità, in dispositivo, tenuto conto della natura e dell'esito della causa e dell'attività difensiva svolta in concreto dai difensori.

PQM

a modifica del precedente provvedimento emesso dal Giudice delegato, ammette l'opponente allo stato passivo del fallimento resistente con prelazione ipotecaria sui beni oggetto della relativa garanzia per l'importo di Euro 107.612,74, oltre agli interessi endoconcorsuali decorrenti e da calcolarsi ai sensi dell'art. 55 l.f.;

2) dichiara irripetibili nella misura del 50% le spese di lite sostenute dall'opponente e condanna il fallimento resistente alla rifusione in suo favore della residua metà, liquidata già in tale proporzione in € 800,00 complessivi, oltre alle spese generali di studio al 12,5% ed ai competenti oneri fiscali e previdenziali.

Milano, 16 gennaio 2014

Il Presidente del c.s.g.

dott. Filippo Timanna

Ex Parte Creditoris Srl
Rivista di Informazione Giuridica

Ex Parte Creditoris Srl
Rivista di Informazione Giuridica

Ex Parte Creditoris Srl
Rivista di Informazione Giuridica